

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1112

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NUCCI e POLOTTI

Presentata il 27 febbraio 1969

Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Desideriamo premettere che la presente proposta di legge fu già esaminata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (proposta di legge n. 4422 presentata il 6 ottobre 1967 dai deputati Nucci e Quintieri) ed ottenne i pareri favorevoli rispettivamente della Commissione affari costituzionali l'8 febbraio 1968 e della Commissione bilancio il 13 febbraio 1968. Quest'ultimo parere fu poi ribadito dalla Commissione stessa il 21 febbraio 1968. In tali occasioni anche il Governo, attraverso i rappresentanti dei Ministeri della riforma burocratica e del lavoro, diede il proprio assenso per l'approvazione della proposta di legge. Tuttavia, a causa della chiusura delle Camere — avvenuta, come è noto, il successivo 9 marzo 1968 — non vi fu il tempo necessario per giungere alla definitiva approvazione della citata proposta di legge n. 4422.

Premesso quanto sopra, esponiamo i motivi che ci inducono a chiedere l'integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con l'articolo 26 della citata legge si intese eliminare la anomala posizione in cui erano venute a trovarsi due categorie di personale che da circa un decennio svolgevano compiti rientranti nella sfera di attribuzione del Ministero medesimo e precisamente:

a) il personale utilizzato (presso gli uffici del lavoro e presso gli incarichi regionali della cessata gestione INA-Casa) per l'esple-

tamento dei compiti connessi con l'assegnazione degli alloggi INA-Casa e che, pur retribuito con fondi a carico della gestione medesima, non era riconosciuto come personale da questa dipendente;

b) il personale adibito, presso il Ministero del lavoro, all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, personale retribuito a carico del Fondo medesimo.

La cennata legge n. 628, nel prevedere la sistemazione del personale in questione, non fece alcuna menzione del periodo di servizio prestato anteriormente all'acquisizione della nuova posizione giuridica sicché il personale stesso si è vista preclusa la possibilità di una qualsiasi valutazione di detto servizio, nonostante che questo presentasse tutte le caratteristiche di un vero e proprio rapporto di impiego con lo Stato. Tali caratteristiche sono state pienamente riconosciute anche dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con la decisione n. 642 del 24 ottobre 1967 (VI sezione, presidente Toro, estensore Sterlicchio — ricorso Pentiricci ed altri contro Ministero lavoro e previdenza sociale).

La presente proposta tende appunto a consentire la valutazione di detto periodo ai fini della quiescenza e della previdenza, nonché, in parte, ai fini della carriera.

Il riconoscimento del servizio prestato si otterrebbe con il pagamento dei relativi contributi di riscatto a totale carico degli inte-

ressati, senza alcun apporto da parte dello erario.

La valutazione del servizio ai fini della carriera è stata contenuta entro limiti già ammessi per altre categorie, anche nell'ambito del Ministero del lavoro (vedasi la recente legge 10 gennaio 1968, n. 8, che riconosce ai collocatori il periodo di servizio da essi prestato in qualità di contrattista, d'incaricato temporaneo, di coadiutore e di corrispondente prima del loro inquadramento in ruolo), che si trovavano in condizioni analoghe.

Con il presente provvedimento si intende inoltre risolvere un altro problema di più limitata portata.

Agli impiegati appartenenti alle due categorie suddette (impiegati che all'epoca della emanazione della citata legge n. 628 del 1961 superavano le 450 unità, di cui 300 della prima categoria) fu offerta una duplice possibilità di sistemazione nell'ambito del rapporto di impiego statale: immissione nei ruoli organici del Ministero del lavoro attraverso appositi concorsi per esami oppure inquadramento, senza concorso, nelle categorie a contratto quinquennali disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

La difettosa formulazione dell'articolo 26 in parola — che veniva interpretato nel senso che la mancata partecipazione ai concorsi suddetti, anche per gravi motivi, di coloro che avessero precedentemente presentato la relativa domanda e persino la idoneità nei concorsi stessi avrebbero determinato senz'altro il licenziamento dei concorrenti — induceva, però, la maggior parte degli impiegati in questione a disertare i concorsi per ripiegare sulla sistemazione a contratto.

In particolare furono indotti a scegliere tale ultima sistemazione gli impiegati provvisti di licenza elementare in quanto, in relazione alle disponibilità che allora presentavano i ruoli organici di questo Ministero (ruolo centrale, ruolo dell'Ispettorato del lavoro e ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione), soltanto tre posti furono messi a concorso complessivamente per i tre ruoli, mentre gli impiegati muniti del titolo di studio in argomento erano oltre 60.

Indipendentemente dalla suddetta circostanza, è da considerare che il citato articolo 26 stabilì che l'inquadramento nelle singole categorie di impiego a contratto (categorie di concetto, di ordine e subalterna) dovesse essere disposto sulla base del titolo di studio posseduto dagli interessati, trascurando, purtroppo, che anche gli impiegati provvisti di

licenza di scuola elementare erano stati assunti per lo svolgimento di mansioni proprie del personale della carriera esecutiva e retribuiti come impiegati di tale carriera, con il coefficiente 180.

Cosicché, per effetto di detto articolo, essi furono inquadrati nella categoria subalterna ed assegnati alla qualifica di usciere (coefficiente 151); successivamente gli stessi, nella quasi totalità, hanno conseguito il collocamento nel ruolo aggiunto del personale della carriera ausiliaria, ma con la qualifica iniziale di inserviente (coefficiente 142).

In sostanza, nel volgere di tre anni gli impiegati in questione hanno avuto ben due declassazioni, per cui risulta più che evidente il danno sia economico che morale da essi subito a causa di una valutazione quanto meno non rispondente a principi di equità della loro posizione. L'unico conforto che ad essi l'amministrazione non ha ritenuto di poter negare è stato il loro mantenimento nell'esercizio delle mansioni per le quali essi erano stati assunti. E che gli impiegati predetti siano stati, a suo tempo, assunti per svolgere mansioni proprie del personale della carriera esecutiva risulta inequivocabilmente — per il personale già addetto ai servizi di assegnazione degli alloggi INA-Casa — dai relativi contratti di lavoro, trimestralmente rinnovati, mentre per il personale addetto ai servizi di gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » tale circostanza risulta dalle quietanze di pagamento a suo tempo rilasciate dagli interessati.

In relazione a quanto sopra, si rende indispensabile provocare un provvedimento di legge — in analogia a quanto già attuato con le leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290 (rispettivamente articoli 16 e 28), in favore di personale del Ministero del tesoro nonché con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086 (articolo 9), in favore di personale del Ministero del bilancio — che eliminando, sia pure con effetto attuale, le deleterie conseguenze provocate dalle disposizioni di cui al più volte citato articolo 26, ridia tranquillità e fiducia ad una categoria di personale veramente meritevole.

A ciò mira l'unita proposta di legge, che prevede appunto il collocamento del personale in questione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione di appartenenza con effetto dal 3 marzo 1966, data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, concernente la soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista e usciere capo, il servizio prestato nelle categorie di impiego a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è valutato per intero e quello prestato per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per metà.

Il servizio risultante in eccedenza a quello minimo prescritto per il conferimento delle qualifiche di cui al precedente comma viene computato ai fini della anzianità nelle qualifiche stesse.

I servizi valutati nelle misure indicate nel primo comma del presente articolo sono considerati utili anche ai fini della determinazione dei periodi di anzianità prescritti per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario, nonché per la ammissione al concorso per esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo archivista.

Il servizio reso, con carattere di continuità, per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le norme che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi diritto. Nei casi contemplati nel presente comma, la domanda di riscatto deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la conseguente liquidazione del contributo di riscatto è effettuata avendo riguardo allo stipendio vigente, alla data della presentazione della domanda, per la qualifica, con la relativa anzianità, rivestita dal dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

ART. 2.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale di cui alle tabelle annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, già inquadrato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ai sensi dell'articolo 26 della precitata legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale, alla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, abbia ininterrottamente svolto mansioni proprie del personale della carriera esecutiva per un periodo — compreso quello reso per lo svolgimento dei compiti o dei servizi previsti dal primo comma del medesimo articolo 26 — pari all'anzianità stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, viene collocato nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva delle predette tabelle a decorrere dal 3 marzo 1966. Il periodo di servizio in eccedenza a quello necessario per l'inquadramento nella precitata qualifica iniziale è valutato ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva è disposto con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati che conseguiranno il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo seguiranno l'ultimo degli impiegati del ruolo medesimo già inquadrati nella categoria di ordine a contratto per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nell'ordine in cui sono iscritti nel ruolo di provenienza.

ART. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche, a domanda degli interessati e con le modalità previste nel medesimo articolo, nei confronti del personale collocato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui rapporto di impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

La domanda deve essere prodotta entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla medesima data abbiano maturato il periodo di servizio prescritto dal primo comma del precedente articolo 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche al personale di cui al presente articolo.